



ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA CITTA' DI PORDENONE

Iscritta al n. 748 del Registro regionale delle A.P.S.

Sede legale in Pordenone - via Colvera n. 4

Codice fiscale 91089960933

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno 13, del mese di luglio, alle ore diciotto

(13.07.2022 - ore 18.00)

in Pordenone, piazza della Motta n. 4, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci dell' "Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Adozione del nuovo statuto sociale in ottemperanza alla disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione, Massimo Micossi, il quale con l'assenso dei presenti, invita Valentina Chiarot che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente dopo aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da comunicazione scritta consegnata/inviata a tutti i soci in data 29 giugno 2022;
- che sono presenti n. 10 soci su un totale di n. 145;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo;
- che gli intervenuti si dichiarano informati sull'argomento da trattare;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e si passa di conseguenza alla trattazione del medesimo.

Il presidente ricorda ai presenti che l'associazione è stata costituita il 2 marzo 2015, e che essendo stata iscritta al n. 748 del Registro regionale della Associazioni di Promozione Sociale informa che per effetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) è in corso di traslazione nel nuovo Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), nella sezione n. b) Associazioni di promozione sociale.

Tuttavia al fine di perfezionare l'importante passaggio di registro è necessario provvedere all'adeguamento dello statuto sociale ottemperando conseguentemente alle richieste normative in materia di clausole statutarie.

Viene data conseguentemente lettura della bozza del nuovo statuto dando la possibilità a chiunque

dei presenti di intervenire per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni.

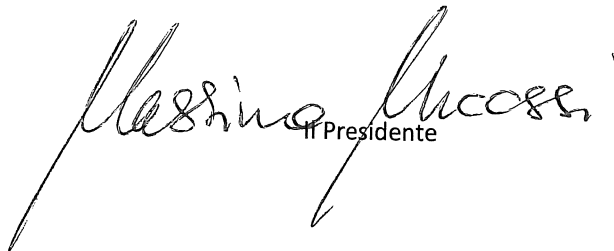
Al termine della lettura si apre un'ampia discussione con un interessante confronto tra gli associati presenti che si conclude con la decisione unanime, per tutte le ragioni sopra riportate, di

DELIBERARE

l'approvazione del nuovo Statuto dell'associazione allegandolo quale parte integrante e sostanziale del presente verbale sotto la lettera "A".

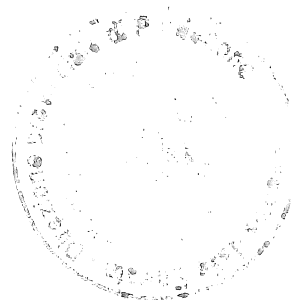
Esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno e senza che nessuno dei presenti abbia chiesto ulteriormente la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.10, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.


Il Segretario


Il Presidente

Atto registrato a Pordenone il 10 8 LUG. 2022
n. 2048 Mod. u con allegati 8 esente
di cui per imposta IPOT. 0
con allegati: 1


UFFICIO REGISTRO
PORDENONE



Allegato A)

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)

1. Ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), opera l'associazione di promozione sociale, non riconosciuta, denominata **"ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA CITTA' DI PORDENONE - A.P.S."**, in sigla **"ASMCP O A.P.S."**.
2. L'associazione ha sede nel Comune di Pordenone e potrà costituire sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere lo scopo sociale.
3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2 (Scopo e oggetto sociale)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento **in via esclusiva o principale**, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguente **attività di interesse generale nel settore della musica**:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d, del D.Lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i, del D.Lgs. 117/2017).
2. In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:
 - gestire una scuola di musica mediante la realizzazione di corsi musicali strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, anche preordinati all'accesso al triennio superiore degli Istituti di alta formazione artistica e musicale;
 - gestire corsi musicali di perfezionamento, laboratori e ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale;
 - organizzare corsi di aggiornamento per docenti di materie musicali di ogni ordine e grado;
 - organizzare premi e concorsi musicali nazionali e internazionali;
 - estendere contatti con associazioni, fondazioni e altri enti, anche pubblici, per sviluppare e diffondere la cultura musicale;
 - gestire immobili, privati e pubblici, adatti alla pratica musicale.
3. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.
6. L'associazione può esercitare anche attività di **raccolta fondi**, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere i suoi dati anagrafici, luogo di residenza, codice fiscale, telefono e email, con la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo o di un proprio delegato. L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. In caso di non accoglimento il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 18.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. Il recesso può essere manifestato dal socio anche con il mancato pagamento delle quota associativa entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo e il Revisore legale.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ad uno dei recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "link" tramite il quale ciascun socio potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:
 - al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi di audio-video conferenza, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare la modifica statutaria occorre la presenza, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- nomina e revoca uno o più Direttori artistici che sceglie tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale, definendone gli ambiti di competenza e determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre alla ratifica dell'assemblea dei soci;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso il Presidente, tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le cariche in seno al consiglio sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 (Direttore artistico)

Il Direttore artistico, o i Direttori artistici, elabora e definisce, sulla base delle linee programmatiche generali dell'associazione, i programmi annuali da sottoporre all'approvazione del consiglio ed è responsabile della loro attuazione.

Il Direttore artistico propone progetti e iniziative culturali e cura la collaborazione con altre realtà associative del territorio, istituzioni pubbliche e private.

Il Direttore artistico partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri. Non dispone di diritto di voto nei casi di cui il Consiglio delibera sulla sua nomina, o revoca, e sull'approvazione dei suoi progetti.

Art. 11 (Organo di controllo)

E' prevista la nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 (Revisione legale dei conti)

E' prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del D.Lgs.117/2017 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs.117/2017.

Art. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal **1 (primo) settembre** e termine il **31 (trentuno) agosto** dell'anno successivo.

Esso è predisposto dall'Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 18 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'associazione e previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22 (Clausola di mediazione)

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

Art. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs.117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice civile.

* * *

Pordenone, lì 13.07.2022

